UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

Cadoneghe Curtarolo Vigodarzere

Prot. 17673 del 18.10.2017

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASALSERUGO PER CONTO DI SPES.

CIG 723644467F
CUP J41E17000170003

1. PREMESSA

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di gara, regolano le modalità di partecipazione alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola dell'infanzia a Casalserugo (PD) per conto della SPES di Pad ova.
L'indizione della presente procedura è stata disposta con determinazione n. 255 del 09.10.2017 del Direttore Generale di SPES e con determinazione a contrattare n. 98 del 12.10.2017 del Responsabile della Centrale unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta.
L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA – DURATA DEI LAVORI – FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro **1.272.153,61** (unmilioneduecentosettantaduemilacentocinquantatre/61), di cui:

- Euro 1.253.042,05 (unmilioneduecentocinquantatremilaequarantadue/05) per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 19.111,56 (diciannovemilacentoundici/56) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, i costi della manodopera sono pari a euro **385.944,30** (trecentoottantacinquemilanovecentoquarantaquattro/30).

Le lavorazioni sono articolate come segue:

lavorazione	Categoria ex All. A) d.P.R. n. 207/10	Classifica ex art. 61 dPR n. 207//10	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile (P/S)	Subappaltabile (si/no)
edifici civili e industriali	OG1	III	SI	€ 965.240,05	77,03%	P	SI
impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	€ 129.455,24	10,33%	S	SI
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici	OS30	I	SI	€ 158.346,76	12,64%	S	SI nei limiti del 30%
			TOTALE €	€1.253.042,05	100%		

Il subappalto è ammesso nel limite del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Le opere di cui alla categoria OS30, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono subappaltabili entro il limite del 30% dell'importo delle stesse. In conformità a quanto disposto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, quest'ultimo limite non è computato ai fini del raggiungimento del succitato limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavori per la cui natura l'esecuzione separata delle singole prestazioni non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'opera.

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 382 (trecentottantadue) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

L'appalto è finanziato con fondi propria dell'Ente e con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Tutti gli importi indicati sono al netto di I.V.A.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate né offerte in variante.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 3, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 e dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "aggregazione di imprese di rete") ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete;
- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**,

essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

3.1 Requisiti richiesti per le imprese partecipanti singolarmente

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono richiesti i seguenti requisiti:

3.1.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti quelle dell'appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato estero in cui si è stabiliti;
b) possesso dei requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) assenza delle situazioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
d) assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 (i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Spes non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri);
e) assenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura di gara possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto;
f) adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

3.1.2. Requisiti di Capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in relazione alle **categorie e agli importi indicati all'art. 1.**
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.
Si ricorda che:
- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

- nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all' art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010.
In particolare:
1. i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria **OG1 classifica III**.
2. in relazione alle lavorazioni di cui alla categoria **OS30**, a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e può essere subappaltata SOLO nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria. In conformità a quanto disposto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, quest'ultimo limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di subappalto generale cui all'articolo 105, comma 2 del Codice appalto.
In relazione alla categoria OS30, pertanto, se non posseduta in proprio la ditta partecipante dovrà in sede di partecipazione alla procedura aperta costituire Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione
Si precisa che per le lavorazioni di cui alla categoria OS30 è richiesto <u>il possesso di attestazione SOA in corso di validità nella classifica I.</u>

3. in relazione alla lavorazione **OS28**, a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale d'appalto, scorporabile (cfr. art. 32, comma 7, e 42, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ratione temporis), se l'impresa non possiede i requisiti per eseguirla in proprio invitata dovrà in sede di partecipazione alla presente procedura:
- o costituire Raggruppamenti temporanei di tipo verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione;
- o dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione. Si ricorda che se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, NON possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare.
Si precisa che per le lavorazioni di cui alla categoria OS 28, si applica l'ECCEZIONE ALLA REGOLA DI DOVER POSSEDERE ATTESTAZIONE-SOA ai sensi del tuttora vigente D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 7, terzo periodo, pertanto è necessario e sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010

<u>IMPORTANTE</u>:

Resta fermo che i requisiti relativi alla categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto

partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella categoria prevalente. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti relativi alle categorie scorporabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Quindi in relazione alle categorie scorporabili non assunte in proprio per le imprese singole o dalle mandanti per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, sussiste l'obbligo per l'impresa singola o per la mandataria di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e, cumulativamente, l'importo delle categorie comunque non possedute, pertanto il soggetto partecipante dovrà possedere l'attestazione SOA per la categoria **OG1 classifica IV.**

DISCIPLINA DELLA CATEGORIA OG 11

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 ancora vigente ratione temporis, e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, possono partecipare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in OG11, per il principio di corrispondenza sostanziale delle opere impiantistiche altamente tecnologiche tra le categorie **OS28, OS3, OS30 e OG 11.**
L'impresa qualificata in OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28, OS 3 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Ciò significa che, nel presente appalto, il soggetto in possesso di **OG 11** classifica **II**, può eseguire le categorie specializzate **OS 28 e OS 30**, in quanto detta equipollenza per classifica copre entrambe le categorie specialistiche.
Si ricorda che, relativamente alla categoria OG11, che la stessa rientra tra le strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e può essere subappaltata SOLO nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria. In conformità a quanto disposto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, quest'ultimo limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di subappalto generale cui all'articolo 105, comma 2 del Codice appalto.
In relazione alla categoria OS30, pertanto, se non posseduta in proprio la ditta partecipante dovrà in sede di partecipazione alla procedura aperta costituire Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione

Relativamente all'abilitazione ai sensi del DM 37/2008, si ricorda che, come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso della stessa non costituisce un requisito di partecipazione alla gara ma dovrà essere dimostrato in fase esecutiva dell'appalto.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

3.2 Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti indicati nel paragrafo 3.1 devono essere posseduti secondo quando di seguito indicato:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1, devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento;
- il requisito di cui al punto 3.1.2, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, secondo quanto ivi previsto.
  Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui di cui al punto 3.1.2 devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Il raggruppamento deve comunque possedere, nel suo complesso, il totale dei requisiti richiesti. Inoltre, nell'offerta (all'interno della documentazione amministrativa), dovranno essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati (art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016).

3.3 Consorzi

I consorzi di Imprese (ordinari o stabili) ed i Consorzi di Imprese Artigiane e di Cooperative di Produzione e Lavoro sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano i requisiti sopra prescritti.
In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 50/2016 in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.
In tema di consorzi, si richiama anche quanto chiarito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del 9 giugno 2004, n. 11.

Non è ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4 Avvalimento

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale stabiliti nel precedente punto 3.1.1 risultino carenti dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente Disciplinare di gara, hanno facoltà di avvalersi di detti requisiti di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), anche partecipante al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
NON è tuttavia ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti inerenti la categoria OS30, in conformità a quanto disposto dall'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dal DM 248/2016.
In caso di ricorso all'avvalimento per le altre categorie si applica la disciplina dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
In caso di **avvalimento** il concorrente dovrà dunque presentare:

- una dichiarazione resa dal concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento non in possesso del concorrente stesso;
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante che la stessa non partecipa alla gara né singolarmente né in forma associata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 80, comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento con cui l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'intervento gli strumenti indicati nella dichiarazione sopra riportata e tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari; Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere corredate da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3.5 Verifica possesso requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'impresa concorrente e le eventuali imprese subappaltatrici indicate nella dichiarazione di subappalto avviene, ai sensi dell'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Considerato che il sistema AVCpass è una procedura istituita e resa disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l'Autorità al Contact Center indicato nel portale www.anticorruzione.it, in quanto la Stazione Appaltante non è in grado di fornire indicazioni sul funzionamento del sistema.
Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo al soggetto aggiudicatario.

4. OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti, a pena di esclusione, **al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.**

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è pari a **Euro 140,00 (centoquaranta)**

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) per gli operatori economici avente sede legale in Italia:
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *online* al Servizio Riscossione Contributi
L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- *online,* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in

sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

B) per gli operatori economici esteri:

Per i soli operatori economici esteri, oltre che con le modalità sopra indicate, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, SPESE DI PUBBLICAZIONE

5.1 Acquisizione della documentazione

Il Bando di Gara, il presente Disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati di progetto e i relativi allegati, sono pubblicati nel sito www.mediobrenta.it – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti distintamente per ogni procedura, nonché nel sito www.spes.pd.it Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara e contratti attivi.

5.2 Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione.
Possono effettuare il sopralluogo il rappresentante legale, il direttore tecnico ovvero i dipendenti muniti di delega dell'operatore economico concorrente
All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
• un documento valido di identità;
• una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
• la delega (in originale) per i dipendenti delegati.
In caso di partecipazione alla procedura in forma di R.T.I. al sopralluogo potrà comunque provvedere anche solo uno degli operatori economici componenti il raggruppamento.
Lo stesso potrà essere svolto previo appuntamento da concordare inviando una richiesta a mezzo PEC spespadova@pec.it indirizzata al Responsabile del Procedimento. Data, ora e

luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni lavorativi di anticipo a mezzo PEC.
Il termine ultimo per lo svolgimento del sopralluogo è fissato **al 28 novembre 2017**.

5.3. Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di Gara, sul presente Disciplinare di Gara e sul Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo unione@mediobrenta.mailcert.it e anche a mezzo fax (numero 0498881732), indirizzate a **UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA – Centrale Unica di Committenza;** le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino alla data del **24 novembre 2017.**
L'Amministrazione, entro il **28 novembre 2017** provvederà a rispondere all'impresa che ha posto il quesito e pubblicherà le risposta sul sito internet della Centrale Unica di Committenza www.mediobrenta.it nonché sul sito di Spes www.spes.pd.it., nella medesima sezione di pubblicazione del bando e del presente disciplinare.
Per eventuali quesiti pervenuti successivamente al **24 novembre 2017**, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di rispondere, rispettando le sopra indicate modalità di comunicazione dei chiarimenti, con termini temporali compatibili con il tempo rimanente prima della scadenza per la presentazione delle offerte.

5.4. Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 2 dicembre 2016, pari a presuntivi **euro 2.000,00** sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno successivamente indicate.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

Ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2017

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo).
I plichi contenenti la documentazione successivamente indicata devono **pervenire** a pena di non ammissione alla gara all'**Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta presso il Comune di Cadoneghe, sito in Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4** (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.30) entro il termine sopra indicato
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di

altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante**. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

Sull'esterno del plico dovrà apporsi all'esterno la seguente dicitura:

"NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASALSERUGO PER CONTO DI SPES

Si consiglia inoltre di segnalare, sull'esterno del plico, la data e l'ora limite fissate per la consegna.
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse buste chiuse non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa ovvero, nel caso di imprese riunite del legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo).
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che laddove sia richiesta "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Le due buste dovranno recare all'esterno le seguenti diciture:

Busta "**A**": ". – **Documentazione amministrativa"**

Busta "**B**": ". – **Offerta Economica"**

I contenuti delle buste "**A**" e "**B**" sono previsti al paragrafo 6.1 del Disciplinare di Gara.
Sul plico contenente l'offerta e su ogni busta dovrà apporsi la **ragione sociale** dell'impresa concorrente.
Per le Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con l'impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il plico

contenente l'offerta e le buste "A" e "B" dovranno riportare all'esterno l'intestazione di tutte le Imprese raggruppande o raggruppate.

6.1 Documentazione richiesta

La documentazione da inserire all'interno delle tre buste è la seguente:

- BUSTA A -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) Per quanto attiene il possesso dei requisiti di partecipazione e la dichiarazione di subappalto, la seguente documentazione:

A) Istanza di ammissione alla gara, regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, redatta utilizzando preferibilmente il modello **allegato n. 1**, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di codice fiscale e partita I.V.A., le generalità complete del firmatario dell'offerta - titolare o legale rappresentante dell'impresa, se la stessa sia qualificata come impresa singola, consorziata, mandataria o mandante di raggruppamento temporaneo.
L'istanza potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o legale rappresentante dell'impresa mittente ed in tal caso dovrà essere allegata copia autentica della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione
L'istanza deve essere corredata da copia/e di documento d'identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

B) **Dichiarazione sostitutiva** redatta in conformità al **modello allegato n. 2** .
La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso in cui siano previste più opzioni alternative, dovrà essere chiaramente indicata l'opzione scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull'opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda il concorrente). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio.

La dichiarazione:
a) attesta l'abilitazione del sottoscrittore ad impegnare l'impresa;
b) attesta che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al disciplinare di gara. Con specifico riferimento al comma 5, lett. n) del succitato art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attesta:
- che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- in alternativa che l'operatore economico si trova nella situazione di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
c) con specifico riferimento alla posizione penale (art. 80, c. 1, D.Lgs. 50/2016):
- ***(qualora nessuno dei soggetti –in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara- di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, abbia subito condanne o se pronunciate è intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato)*** attesta che nei confronti dei soggetti elencati di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come elencati nel Certificato di Iscrizione alla CCIAA, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.178 c.p. oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria per le fattispecie di reato elencate al comma 1 del medesimo art. 80;
o, in alternativa
- ***(qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara - di cui all'art. all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, abbiano subito condanne)*** indica, con riferimento ai soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutte le sentenze o i decreti penali di condanna passati in giudicato e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (afferenti le fattispecie di reato di cui al comma 1 del medesimo articolo 80) subite, precisando nome, cognome e data (*giorno, mese e anno*) di nascita della persona, la norma giuridica violata, la pena applicata (*indicare la pena anche nel caso in cui sono stati concessi i benefici della "sospensione" e/o della "non menzione"*), anno della condanna; con particolare riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica, che avessero subito eventuali condanne; dovrà, infine, essere attestato che con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. 80, comma comma 3 del D.Lgs. 50/2016, (in carica o cessati), non sopra menzionati, sempre per le fattispecie di reato di cui al comma 1 del medesimo articolo 80, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.178 c.p. oppure l'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria.
Si precisa, inoltre, che qualora l' operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da

un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), *si* consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Si ricorda che:
- ai sensi del comma 6 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 della medesima disposizione legislativa, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Si richiama il Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, ricordando in particolare che:
- La dichiarazione inerente il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell'impresa concorrente, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti;
- per quanto riguarda l'ambito soggettivo della dichiarazione, si ricorda che l'art. 80, comma 1 prevede che l'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice. Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali (a seguito della modifica apportata all'art. 80 dal D.Lgs. 56/2017), ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza,* ai *soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia),* di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Nel caso previsto dall'art. 80, c. 3, 2° periodo, D.Lgs. 50/16, si precisa che, qualora l'impresa avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, la stessa ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta. Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art.80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'impresa acquisita.

d) con specifico riferimento alla posizione in ordine al rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili (art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

o, in alternativa:

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

e) dichiara, in ordine alle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (ipotesi di "grave illecito professionale"), se sussistano o meno notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità e affidabilità e, in caso affermativo, a indicarle tutte, sia per l'impresa concorrente che per l'imprese subappaltatrice indicate nella dichiarazione di subappalto. In merito agli illeciti professionali le imprese dovranno altresì essere dichiarare la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p..

f) dichiara se l'operatore economico rientra o meno nella definizione di micro, piccole e medie imprese;

g) dichiara il numero di dipendenti in organico e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato agli stessi;

h) con specifico riferimento alla lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara, alternativamente

- di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna delle imprese concorrenti;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di un'impresa in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l'offerta.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE (art. 45, comma 2, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016), già costituiti, la dichiarazione (cui andrà allegata copia fotostatica del documento d'identità dei sottoscrittori) dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del soggetto designato capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio

i) *(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016)* dichiara i consorziati per i quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016 concorre;

o, in alternativa:

dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente l'appalto con la propria organizzazione di impresa;

j) dichiara le posizioni previdenziali ed assicurative dell'impresa;

k) dichiara di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

l) dichiara di non trovarsi nella situazione di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001;

m) (nel caso di iscrizione alla CCIAA) di essere iscritto alla camera di commercio, indicando sede della stessa, oggetto dell'attività, n. e data di iscrizione ovvero (per i concorrenti con

sede in uno stato estero) di essere iscritti in un registro professionale o commerciale dello Stato estero in cui si è stabiliti;
n) dichiara che non sussistono motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto;
o) in riferimento all'inscrizione alle WHITE LIST (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) dichiara:
- che l'impresa è iscritta a tale elenco, elencando la Prefettura competente;
ovvero
- che l'impresa ha presentato richiesta di iscrizione a tale elenco, elencando la Prefettura competente;
ovvero
- di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013.
p) (eventualmente, per gli operatori esteri aventi sede, residenza o domicilio nei paesi della c.d. "black list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010, indicandone gli estremi;
q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
r) di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
s) dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
t) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere, altresì, effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
u) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli allegati allo stesso, nel DPR 62/2013, e nel Codice di comportamento dei dipendenti di Spes;
v) dichiara di accettare l'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
w) dichiara di aver adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81 del 09.04.2008, e di aver redatto il proprio documento di valutazione dei rischi che, in caso di aggiudicazione sarà prodotto

all'Amministrazione appaltante; in particolare, dichiara di aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella persona del sig. ……, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona del sig. ……., il medico competente nella persona del Dr. ……, e che, in caso di aggiudicazione, l'addetto alla gestione delle emergenze sarà il sig. ……..; e nel caso in cui non siano state designate tali figure indica le motivazioni della mancata designazione;
Nel caso in cui siano previste più opzioni alternative, dovrà essere chiaramente indicata l'opzione scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull'opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda il concorrente);
x) fatta salva la disciplina prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiara di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse, o, in alternativa, di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le parti di informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte all'accesso) - segreti tecnici o commerciali;
y) indica il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, mediante i quali inviare eventuali comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione Appaltante.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni di cui ai punti B e C , **accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).**
Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).
Nel DGUE può essere inserita anche la dichiarazione di subappalto.
Il DGUE in formato editabile è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente alla rimanente documentazione di gara.
Nel caso di compilazione del DGUE, la dichiarazione di cui al punto B) dovrà essere resa dai concorrenti limitatamente ai punti n, o,p, q, r, s, t, u,v, w, x, y.

C) ***(eventuale)*** **Dichiarazione di subappalto,** corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta preferibilmente utilizzando il **modello allegato n. 3** al presente disciplinare, con la quale il concorrente indica le componenti dell'appalto che intende subappaltare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d), e) D.Lgs. 50/2016) da costituirsi, la dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta dal

titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 45, comma 2, lett. d, e, g), D.Lgs. 50/2016), già costituiti, la dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio.

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto *non* sarà concessa alcuna autorizzazione al subappalto.
Le lavorazioni sono subappaltabili nel limite complessivo del trenta per cento dell'importo contrattuale.
Per le lavorazioni di cui alle categorie OG1, OS28 e OS30, che riguardano le attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, **è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori**.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il subappaltore non può essere individuato tra i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura. Pertanto, l'autorizzazione al subappalto sarà negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo appalto.

D). In caso di dichiarazione di subappalto, dovrà essere presentata la dichiarazione resa da ciascuno dei subappaltatori indicati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, redatta utilizzando il **modello allegato n. 4**, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, e corredata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In alternativa potrà essere presentato il DGUE, a firma del legale rappresentante del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI dello stesso.
Nell'ipotesi in cui il concorrente non sia qualificato per la categoria OS30 e proceda al subappalto integrale delle lavorazioni riconducibili alla suddetta categoria, dovrà essere altresì allegata per tale categoria, per ciascun subappaltatore della relativa terna:

- attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. In luogo dell'attestazione rilasciata da una S.O.A., potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il legale rappresentante dell'impresa attesti il possesso dell'attestazione, gli estremi della società rilasciante, la data di scadenza della stessa e le categorie e le classifiche per cui la stessa è rilasciata;
- ovvero, per i subappaltatori che non siano in possesso di attestazione SOA, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, riportante, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010:

- l'elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; i lavori devono avere la medesima natura di quelli oggetto del presente appalto;
- il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;
- l'elenco dell'attrezzatura posseduta o disponibile.

E) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. In luogo dell'attestazione rilasciata da una S.O.A., potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il legale rappresentante dell'impresa attesti il possesso dell'attestazione, gli estremi della società rilasciante, la data di scadenza della stessa e le categorie e le classifiche per cui la stessa è rilasciata. Relativamente alle lavorazioni di cui alla categoria.
Tenuto conto di quanto previsto al punto 3.1.2 del presente disciplinare di gara in merito ai requisiti di qualificazione e alla classifica richiesta per la categoria prevalente, si precisa che per la categoria OS28, ove l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA per la suddetta categoria, dovrà essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, riportante, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010:
- l'elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; i lavori devono avere la medesima natura di quelli oggetto del presente appalto;
- il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;
- l'elenco dell'attrezzatura posseduta o disponibile.

F) ***(per l'impresa consorziata per la quale un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b, c, D.Lgs. 50/2016 ha dichiarato di concorrere)****:*
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente utilizzando il **modello allegato n. 5** al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata (per la quale il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016, ha dichiarato di concorrere), corredata (*a pena di esclusione*) da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, contenente le dichiarazioni indicate nel medesimo modello 3.
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso in cui siano previste più opzioni alternative, dovrà essere indicata l'opzione scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull'opzione scelta o sbarrando l'opzione che non

riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello 3, la sola opzione che riguarda l'impresa consorziata).

G) ***(nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016, già costituiti)***:
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016) ovvero, in caso di consorzi ordinari, l'**atto costitutivo del consorzio** da cui dovrà risultare l'indicazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del consorzio dal quale risulti la designazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

H) ***(nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti)***:
Dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente il **modello allegato n. 6** al presente disciplinare, nella quale dovranno essere:
- precisate la percentuale dei lavori che i soggetti raggruppati intendono rispettivamente eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale:
- dichiarare le categorie di lavori tra quelle oggetto della gara che le imprese rispettivamente intendono eseguire nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale-

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d, e, D.Lgs. 50/2016) da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE (art. 45, comma 2, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016), già costituiti, la dichiarazione (cui andrà allegata copia fotostatica del documento d'identità dei sottoscrittori) dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, dovrà essere compilata anche l'apposita dichiarazione contenuta nel modello n. 6, sottoscritta da tutte le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con cui le stesse:
- ***(nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016)*** si impegnano a conferire in caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale con rappresentanza ed uno di essi qualificato come mandatario;
- ***(nel caso di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)*** si impegnano a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, indicando l'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011.

I) Per le Aggregazioni di imprese di rete

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice)
2. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

J) Garanzia provvisoria, corredata da dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, e quindi ad euro **25.443,07 (venticinquemilaquattrocentoquarantatre/07)** dovrà essere costituita alternativamente:
- mediante versamento in contanti, in assegni circolare, con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, quale Amministrazione Aggiudicatrice, IBAN IT08N0622512186100000046988 a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento.
In tale ipotesi, la garanzia dovrà essere corredata a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale dichiarazione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto,

a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante. Tale dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La definizione di microimprese, piccole e medie imprese è contenuta nell'art. 3 c. 1 lett. aa) del Dlgs. 50/2016.
- mediante fideiussione intestata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà contenere anche l'espressa previsione della clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ad eccezione del concorrente che si configura come microimpresa, piccola e media impresa o dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione degli elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) e l'importo garantito potrà dunque essere pari a euro **12.721,54 (dodicimilasettecentoventuno/54).** In tal caso, dovrà essere allegata copia conforme della certificazione ISO.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, anche in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Sono concesse le altre riduzioni, anche tra loro cumulabili, previste al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso dovrò essere prodotta copia delle relative certificazioni.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei predetti requisiti;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione,

in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e certificazione/i sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 Marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- essere prodotta **in originale** (sottoscritta in originale dal garante), con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Si precisa che per "Data di presentazione offerta" da indicare nella polizza si intende la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per "data di presentazione dell'offerta" di cui all'art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve intendersi la "data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" stabilito per la specifica gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211). Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Consiglio di. Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).

Sono ammesse le polizze sottoscritte digitalmente purché sia data possibilità di verifica del file firmato digitalmente e conseguentemente della validità del certificato di firma del sottoscrittore (allegazione "CD" nella busta contenente la documentazione amministrativa o, in alternativa, indicazione del sito ed eventuali codici di accesso attraverso i quali effettuare la verifica).

K) ricevuta attestante:
- il versamento del contributo di **euro 140,00 (ottanta/00)** dovuto all'Anac. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 5 del presente Disciplinare di Gara. **Il mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.**

L) in caso di avvalimento, la documentazione indicata al punto 3.4;

M) "**PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC). Essendo obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori, la PASSOE dovrà essere inserite anche per ciascun subappaltatore individuato nella dichiarazione di cui al modello allegato n. 3.

Conformemente alle istruzioni fornite dall'ANAC nella Sezione FAQ Avcpass del sito www.anticorruzione.it, ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

N) **Certificato di sopralluogo** rilasciato in conformità al **modello allegato n. 7.**
Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione. Sulle modalità di rilascio di veda il punto 5.2 del presente disciplinare di gara.

Le Imprese che intendano presentare offerte in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con l'impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero in consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1) L'istanza di cui alla lettera A) dovrà essere presentata, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, da ciascuna impresa raggruppanda, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito l'unica istanza potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
   Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
   a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
   b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
   c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, presentata da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2) La dichiarazione di cui alla lettera B) dovrà essere presentata da tutte le Imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia costituito sia costituendo; in caso di Consorzio ordinario o GEIE (art.45, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 50/2016) la predetta dichiarazione dovrà essere presentata, se costituito, dal

Consorzio medesimo o dal GEIE e, se costituendo, da tutte le imprese che formano il Consorzio o il GEIE.
Per le imprese aderenti al contratto di rete si applicano le indicazioni di cui al precedente punto 1.

3) La dichiarazione di subappalto di cui alla lettera C), nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Per le imprese aderenti al contratto di rete si applicano le indicazioni di cui al precedente punto 1
4) La cauzione provvisoria, di cui alla lettera J) del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata:
    - In caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria (capogruppo) con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
    - in caso di RTI costituendo, dalla Impresa mandataria (capogruppo) con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

In caso di R.T.I. costituendo o costituito, la cauzione provvisoria dovrà: a) richiamare espressamente la natura collettiva della partecipazione alla gara dei soggetti che intendono dar vita al Raggruppamento; b) indicare ed identificare singolarmente e contestualmente le suddette imprese.

- in caso di Consorzio ordinario o GEIE, dal Consorzio medesimo o dal GEIE;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio;
- Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi con l'indicazione che i soggetti garantiti, da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

5) il versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori di cui alla lettera L) dovrà essere effettuato:
    a. dall'Impresa designata quale capogruppo per i raggruppamenti costituiti o costituendi;
    b. in caso di Consorzio dal Consorzio medesimo, in caso di Consorzio costituendo da una delle imprese consorziande;
    c. per le imprese aderenti al contratto di rete dall'organo comune con potere di rappresentanza o, in assenza dello stesso, da una delle imprese aderenti al contratto.

- BUSTA B -
OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere inserita nella Busta B e è composta dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 8, contenente:
    - l'indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi unitari compilando la "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;
    - (per la parte a corpo o corpo e misura) la presa d'atto, relativamente alla parte a corpo, che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
    - la dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri della sicurezza derivanti dai piani della sicurezza pari a euro 19.111,56 non soggetti a ribasso;
    - l'indicazione dell'ammontare dei costi della sicurezza connessi alla propria attività, da sostenere per l'esecuzione dei lavori (costi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al Dlgs.vo n. 81/2008 per la parte relativa agli obblighi del datore di lavoro) ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Dlgs. 50/2016. Tale dichiarazione è prevista a pena di esclusione dalla gara in conformità alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato con ordinanza del Consiglio di Stato 15 dicembre 2016 n. 5582;

- l'indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

b) la lista delle categorie, consegnata in sede di sopralluogo timbrata e vidimata in ogni pagina dal Responsabile del Procedimento, completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella terzultima e penultima colonna, i prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza) che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre ed in lettere e, nell'ultima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa che:
- i prezzi unitari devono essere indicati al netto degli oneri della sicurezza (a pena di esclusione dalla gara);
- la lista delle categorie ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nell'ultima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, "Po" il prezzo globale offerto
L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di cui al punto a). In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e in lettere, prevale l'indicazione formulata in lettere.

In caso di concorrenti formati da R.T.I., Consorzi o GEIE, non ancora costituti, l'offerta - dichiarazione di cui alla lettera a) e lista di cui alla lettera b - dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del Raggruppamento o del consorzio.

Tutti i documenti costituenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti:
- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa singola);

- nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g), D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g), D.Lgs. 50/2016, già costituiti, dovrà essere integralmente resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo (se raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

7. L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

7.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza.
Il contratto sarà stipulato a corpo.

7.2 Modalità di aggiudicazione

Il giorno **6 dicembre 2017** alle ore **9,00** in seduta pubblica, presso la sede dell'Amministrazione Comunale sita in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione 4, il Presidente accerterà la regolare composizione della Commissione e dichiarerà aperti i lavori.
Possono partecipare alla seduta soltanto i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e/o i soggetti muniti di potere di rappresentanza o di delega.
La Commissione verificherà se i soggetti presenti siano o meno legittimati e, quindi, procede alle operazioni di gara pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle Imprese offerenti entro il termine indicato.

La Commissione, mediante sorteggio pubblico, provvede quindi a determinare il criterio di individuazione delle offerte anomale tra quelli previsti dall'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016 che si applicherà alla gara di cui trattasi.
Si procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle Imprese offerenti entro il termine indicato. Quindi, ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, sarà aperto e la Commissione procederà ad esaminare la documentazione inserita nella Busta A, recante la documentazione amministrativa: sulla base di questa, essa provvede all'ammissione alla successiva fase di gara, alla richiesta eventuale di integrazione documentale, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.
Completata tale fase, verranno aperte le buste B contenenti l'offerta economica, con lettura dei ribassi, si determina la soglia dell'anomalia (con arrotondamento alla terza cifra decimale) con il metodo sorteggiato tra quelli di cui all'art. 97, c. 2 del D.lgs 50/2016.
La Commissione procede quindi:
1. in caso di numero di offerte ammesse superiore o pari a 10, ad escludere automaticamente le offerte con un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e alla conseguente proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la prima offerta congrua;
2. in caso di numero di offerte ammesse inferiori a 10, a sottoporre a verifica di congruità, tramite il Rup, quelle offerte con un ribasso che risulta pari o superiore alla soglia di anomalia.
Si procederà pertanto in tale ipotesi a verificare se l'offerta risultata prima classificata risulti anomala in seguito alla determinazione della soglia e a pronunciare la proposta di aggiudicazione, previa verifica della congruità dell'offerta. Ove si verifichi tale ipotesi, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 dell'Anac, la verifica di congruità è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi dell'art 97, c. 3–bis del Codice si procede al calcolo dell'anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, l'esclusione del 20% delle offerte ammesse (cd. "taglio delle ali") di cui alla lettera a), b) ed e) del comma 2 del citato art. 97 sarà applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti che per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Si richiama quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in ordine alla verifica del rispetto dei costi per la manodopera.
La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. L'utilizzo degli stessi non è prescritto a pena di esclusione. Tuttavia l'utilizzo ne è vivamente consigliato perché rende più semplice la partecipazione, riduce il numero di errori e agevola i compiti della Commissione;

b) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non già formalmente costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all'impresa designata quale capogruppo;
d) ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 provvederà all'invio delle comunicazioni agli operatori economici a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri;
e) ove si sia in presenza di aggiudicatari con offerte uguali, si procede mediante sorteggio all'individuazione dell'aggiudicatario. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali;
f) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte. Non sono ammesse offerte in varianti;
g) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
h) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
i) saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione per l'appalto in oggetto;
j) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia dovrà tra l'altro garantire che la stazione appaltante SPES potrà escutere la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti nei luoghi di lavoro;l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare le garanzie di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
m) L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito netto raggiunga la cifra di € 80.000,00. In linea generale i pagamenti relativi agli interventi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs, 50/2016 e precisamente:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

n) è esclusa la competenza arbitrale;

o) il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto;
p) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e comunque una volta decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo. Le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R., 26.10.1972, n.642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
r) il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Massimo Furlan, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Spes, tel. 0498697719, mail tecnico@spes.pd.it.
s) si applica quanto previsto dall'art. 110 D. Lgs. 50/2016 "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione";
t) il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. È altresì a conoscenza che la violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e dal Codice di comportamento dei dipendenti di Spes può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
u) per informazioni complementari di carattere tecnico (incluse le modalità di svolgimento del sopralluogo), rivolgersi al responsabile unico del procedimento. Per informazioni complementari di carattere amministrativo sulla procedura di gara e le modalità di presentazione dell'offerta, rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta (Responsabile: Dott.ssa Lajla Pagini, tel. 0498881736/0498881738/0498881741; mail cuc@mediobrenta.it)

9. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa**".**

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta *(ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.)*
Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

10. AVVERTENZE PER I CONCORRENTI DI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EXTRACOMUNITARI

I concorrenti che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.
Qualora, con riferimento a taluno dei requisiti prescritti non sussista uno specifico certificato o documento idoneo, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, dovrà applicarsi in via analogica l'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/16. Tuttavia, in tal caso, il concorrente dovrà espressamente precisare che lo specifico certificato o documento non è rilasciabile dalle autorità dello stato di appartenenza. La documentazione prevista dal citato art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/16 dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana.

11. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando di gara; al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati nell'archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere

conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune.
I dati saranno utilizzati anche ai fini della pubblicazione dell'esito della gara d'Appalto.
Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Medio Brenta.
Responsabile del Trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Cadoneghe, 18.10.2017 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Lajla Pagini